



COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 19 del registro

Data 18 febbraio 2019

Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza n. 63/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Grimaldi Alberto e INAIL /Comune di Misilmeri, Ariscom Compagnia di Assicurazioni e l'ASP di Palermo.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di febbraio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso in appello avverso la sentenza n. 63/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Grimaldi Alberto e INAIL /Comune di Misilmeri, Ariscom Compagnia di Assicurazioni e l'ASP di Palermo», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

f.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali ed istituzionali"

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2015, è stato determinato di resistere all'atto di citazione del 16.09.2014, notificato a questo Ente a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto Unep di Termini Imerese il 15.10.2014, acclarato al protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 32081, in atti, promosso dal sig. Grimaldi Alberto, nato a Palermo il 26.06.1973, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, nella via Mazzini n. 7, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sansone che lo rappresenta e dell'avv. Marcello Rizzo, per chiedere, tra l'altro, reiectis adversis, quanto segue:

- 1) Riteneere e dichiarare la responsabilità del Comune di Misilmeri ex art. 2043 c.c. per il danno subito dal sig. Grimaldi in data 01.03.2012, a seguito dell'evento, in quanto Ente preposto per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo;
- 2) Per l'effetto, condannare il Comune di Misilmeri al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Grimaldi e quantificabili in: **a) euro 190.045,00** per il danno permanente da lesione all'integrità psico – fisica dallo stesso subito, oltre interessi legali a far data dall'insorgenza del credito e fino al soddisfo o quelle altre maggiori o minori somme che riterrà dovute e comunque entro i limiti del Giudice Adito; **b) euro 22.080,00** per il danno biologico temporaneo (da invalidità temporanea assoluta di giorni duecentotrenta), oltre interessi legali a far data dall'insorgenza del credito e fino al soddisfo; **c) euro 559,50** per tutte le spese mediche documentate e sostenute dall'odierno attore, a seguito del sinistro occorso, maggiorate degli interessi legali dall'insorgenza e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;

Che il sopra citato atto di citazione scaturisce dal sinistro occorso in data 01.03.2012 al sig. Grimaldi Alberto, dipendente di Poste Italiane S.p.A. ed applicato presso il CDS di Misilmeri come portalettere, il quale mentre percorreva, al fine di consegnare la corrispondenza, durante l'orario di servizio, con il motociclo aziendale, la Contrada Mistretta, sita in Misilmeri, veniva improvvisamente inseguito ed aggredito da un branco di cani randagi, posizionati sul margine della strada di campagna all'altezza del numero civico 13; inoltre, un ulteriore cane randagio, sbucando improvvisamente da un cespuglio, impattava con violenza contro il motociclo in marcia, condotto dal sig. Grimaldi, facendolo cadere rovinosamente a terra;

Che a seguito del sinistro, il sig. Grimaldi riportava diverse lesioni fisiche e veniva sottoposto a due interventi chirurgici, nonché a vari trattamenti di carattere medico e riabilitativo, che comportava un'assenza prolungata dal lavoro;

Che con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2015, sopra richiamata, è stato, altresì, conferito incarico all'avv. Emanuele Catania, del Foro di Palermo, quale legale dell'Ente;

Che con Provvedimento del Sindaco n. 29 del 13.06.2017, è stato determinato di resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro - INAIL – sede di Palermo, al fine di ritenere e dichiarare il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile dell'evento sinistro e al pagamento nei confronti dell'INAIL di Palermo della somma di € 37.111,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, condannare inoltre la controparte alla rifusione delle spese e compensi di giudizio;

Che con il sopra citato Provvedimento del Sindaco n. 29/2017 è stato nominato quale legale dell'Ente l'avv. Paola Librizzi del Foro di Palermo;

Che i giudizi sopra cennati, sono stati riunificati per l'evidente complementarietà;

Che il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 63 del 14.01.2019, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:

- 1) Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Misilmeri;
- 2) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di Grimaldi Alberto la somma di € 64.081,53, a titolo di risarcimento del danno derivante da invalidità permanente, da esso subito per l'evento verificatosi in data 1 marzo 2012, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, nonché, della somma di € 10.399,6, a titolo di danno biologico temporaneo, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- 3) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'INAIL, in persona del Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro tempore, della somma di € 37.111,08, oltre interessi al tasso legale, sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data dell'attestazione circa l'erogazione delle prestazioni, ed interessi al tasso legale dalla data della pronuncia della sentenza fino al soddisfo;
- 4) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni,

in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di Grimaldi Alberto che vengono liquidate nella somma di € 13.430,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

- 5) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ARISCOM Compagnia di Assicurazioni, in persona del direttore pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore dell'INAIL, in persona del Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro tempore, che vengono liquidate in € 3.950,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 6) Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che vengono liquidate nell'importo di € 2.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 7) Pone definitivamente a carico del Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e della ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in persona del Direttore Generale pro tempore, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, con diritto di parte attrice di ripetere dai convenuti quanto già eventualmente versato;

Che con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2270 del 21.01.2019, l'avv. Emanuele Catania ha comunicato che in data 21.01.2019, ha avuto notificato dal difensore del sig. Grimaldi Alberto la sentenza n. 63/2019, precisando che il termine per proporre appello è fissato in 30 gg. dalla predetta data;

Che con nota prot. n. 2853 del 24.01.2019 all'ARISCOM ora ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., corrente in Roma, è stato comunicato che a questo Ente era stata notificata la sentenza n. 63/2019, sopra richiamata;

Che con la stessa nota prot. n. 2853/2019, è stato comunicato quanto di seguito:

- *Considerato che appare evidente che era preciso obbligo di Ariscom costituirsi in giudizio in via principale;*
- *Ritenuto che questo Ente intende appellare la sentenza de quo;*
- *Dato atto che, con pec del 22.01.2019, l'avv. Daniela Giammanco è stata invitata a recarsi presso questi uffici comunali per la data del 24.01.2019 al fine di concordare l'azione da intraprendere per procedere alla proposizione dell'appello;*
- *Considerato che l'avv. Giammanco non ha riscontrato la superiore pec, si comunica che questo Ente procederà a conferire incarico legale di propria fiducia per appellare autonomamente la sentenza in oggetto, significando, sin d'ora, che tutte le spese relative alla costituzione in parola saranno anticipate con rivalsa a carico di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni.*

Inoltre, si aggiunge che l'avv. Marcello Rizzo, legale di controparte, con nota del 21.01.2019, ha già chiesto la corresponsione delle spese di lite ammontanti ad € 13.430,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Pertanto, si chiede di comunicare la posizione di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni, in ordine alle azioni da intraprendere.

In ogni caso, poiché questo Ente resta tutelato dalla polizza RCT/O a suo tempo sottoscritta, ogni eventuale esborso monetario sarà posto a carico di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni.

Considerato che con successivo foglio prot. n. 3858 del 31.01.2019, ad ArgoGlobal Assicurazioni, tenuto conto del mancato riscontro alla nota prot. n. 2853/2019, è stato chiesto quanto segue:

In ragione di quanto rappresentato si chiede di voler confermare la volontà di codesta Compagnia:

- Di impegnarsi a procedere al pagamento delle intere somme liquidate in sentenza, notiziando questo Ente circa le effettive liquidazioni;

- Di costituirsi per proporre appello entro i termini di legge; al riguardo, si precisa che la sentenza va appellata entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla notifica effettuata a questo Ente in data 21.01.2019.

In ogni caso, poiché questo Ente resta tutelato dalla polizza RCT/O a suo tempo sottoscritta, pienamente operativa, si ribadisce che ogni eventuale esborso monetario di qualsiasi natura cui sarà chiamato a sostenere il Comune di Misilmeri sarà posto a carico di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni.

Dato atto che ArgoGlobal fino ad oggi non ha riscontrato neanche la suddetta nota prot. n. 3858 del 31.01.2019;

Considerato che si ritiene pienamente operativa la polizza RCT/O n. 0000020036 stipulata con ARISCOM (ora ArgoGlobal) per cui ogni esborso monetario discendente dalla sentenza n. 63 del 14.01.2019 non può che essere posto a carico della predetta Compagnia di Assicurazioni;

Dato atto che nella nota prot. n. 2853/19 sopra richiamata, è stato fatto presente che il Comune di Misilmeri avrebbe proceduto a conferire incarico al legale di propria fiducia per appellare autonomamente la sentenza, significando che tutte le spese di giudizio relative sarebbero state anticipate da questo Ente con rivalsa a carico di ARISCOM (ora ArgoGlobal);

Considerato che, si ribadisce, il mancato riscontro da parte di ArgoGlobal Assicurazioni, impone a questo Ente di costituirsi in via principale autonomamente, al fine di tutelare le proprie ragioni e così evitare danni al Comune;

Che l'incarico legale per la difesa del Comune per complementarietà può essere conferito all'avv. Emanuele Catania del Foro di Palermo;

Che con nota pec del 14.02.2019, è stato chiesto all'avv. Emanuele Catania di trasmettere il preventivo di spesa redatto in ribasso rispetto ai minimi tariffari di

cui al D.M. 55/2014, a norma di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della vigente disciplina inerente il conferimento degli incarichi legali esterni al Comune di Misilmeri, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2017;

Vista la nota pec dell'avv. Emanuele Catania, assunta al protocollo generale in data 18.02.2019, con cui il predetto professionista porta a conoscenza di questo Ente ulteriori elementi di appellabilità della sentenza in questione;

Vista la nota pec acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 18.02.2019, al n. 5767, con la quale l'avv. Emanuele Catania, trasmette il preventivo di spesa pari ad € 20.189,85, comprensivo di IVA, CPA e ritenuta d'acconto come per legge, in ribasso del 7% rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa scaturente dal giudizio in parola, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Al Sindaco:

- a) Proporre appello avverso la sentenza n. 63/2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio Grimaldi Alberto e INAIL /Comune di Misilmeri, Ariscom Compagnia di Assicurazioni e l'ASP di Palermo;
- b) Nominare l'Avv. Emanuele Catania del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, comma 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016, quale legale del Comune di Misilmeri per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui sopra;

- c) Approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- d) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 20.189,85 mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti, del bilancio 2019, in corso di formazione, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- e) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali;
- f) Dare atto che il Comune promuoverà azione di rivalsa nei confronti di Ariscom, ora ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., nei modi e le azioni previsti dalla legge.

Misilmeri 18.02.2019

Il proponente
f.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 18.02.2019

Il Responsabile dell'Area 1
f.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

(Pre-imp.n.95/19 del 18.02.2019

Misilmeri,18.02.2019

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 19.02.2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 19.02.2019 al 06.03.2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 07.03.2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 19.02.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
